

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

Vista la delibera n. 51 del 20.6.2013 della Giunta del Comune di Santo Stefano di Cadore, avente ad oggetto "Gestione della Val Visdende per la gestione estiva 2013", con la quale è stata affidata all'A.R.C.FA.CO. e, per essa, alla Regola Comunione Familiare di San Pietro di Cadore, la gestione delle aree di sosta istituite nella Val Visdende;

Vista la delibera congiunta n. 17 del 4.7.2013 emessa dai Comuni di San Pietro di Cadore e Santo Stefano di Cadore avente ad oggetto "Disciplina della circolazione e parcheggio degli autoveicoli e dei camper sulle strade della Val Visdende";

Vista l'ordinanza n. 25 del 31.7.2013 avente ad oggetto "Disciplina della circolazione e del parcheggio degli autoveicoli e camper in Val Visdende fino all'8 settembre 2013. Revoca ordinanza congiunta con il Comune di Santo Stefano di Cadore n. 17/2013 del 04/04/2013 per quanto di competenza", con cui il Comune di San Pietro di Cadore ha ordinato in autotutela la revoca, con decorrenza immediata, per quanto di competenza, dell'ordinanza congiunta n. 17/2013 del 4.7.2013, assunta di concerto con il Comune di Santo Stefano di Cadore, vietando, altresì, la sosta di tutti i veicoli su tutto il territorio della Val Visdende ad eccezione delle aree di loc. Prà Marino (sotto la Chiesa), loc. La Fitta, loc. La Zaina e loc. Cividella;

Preso atto che nella riunione con tutte le Regole e gli enti locali tenutasi in data 6.8.2013, proprio per avere dei chiarimenti in merito alle ragioni di interesse pubblico che avevano portato il Sindaco del Comune di San Pietro di Cadore ad assumere i provvedimenti citati, nessuna spiegazione è stata fornita mentre è emersa la volontà del Sindaco del Comune di San Pietro di Cadore di confermare le ordinanze adottate;

Ritenuto che il comportamento assunto dal Comune di San Pietro di Cadore, in persona del Sindaco, sig. Silvano Pontil Scala, viola la proprietà collettiva, pone in discussione il diritto della Regola

di gestire e disporre del proprio patrimonio e collide con l'interesse allo sviluppo turistico ed economico della valle per il quale la Regola si è sempre impegnata per la propria parte;

Ritenuto, pertanto, necessario ricorrere al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, per l'annullamento dell'ordinanza n. 25/2013 adottata dal Comune di San Pietro di Cadore, in violazione di legge ed in contrasto con i diritti riconosciuti alle Regole dall'ordinamento italiano e dell'interesse pubblico di sviluppo e gestione delle valli;

Con voti unanimi espressi palesemente per alzata di mano,

D E L I B E R A

1° di dare incarico all'avv. Raffaella Mario con studio in Comelico Superiore (BL) di proporre ricorso al Tribunale amministrativo contro l'ordinanza n. 25/2013 emessa dal Comune di San Pietro di Cadore, autorizzando, altresì, il Presidente *pro tempore* della Regola di Santo Stefano al conferimento dell'incarico al nominato legale;

2° di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva per urgenza;

3° di sottoporre la presente delibera a ratifica nella prossima Assemblea dei regolieri.